



Provincia di Como

SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE

AUTORIZZAZIONE N. 17 / 2017

OGGETTO: DITTA: TAFT S.P.A. CON SEDE LEGALE E IMPIANTO IN COMUNE DI CARBONATE VIA BUONARROTI 7. ESITO DELL'ISTRUTTORIA TECNICA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE E AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DI CUI AL P.D. 53/A/ECO DEL 21/09/2012 E S.M.I., AI SENSI DELLA PARTE SECONDA DEL D.LGS 152/06 E S.M.I..

Lì, 09/01/2017

**IL RESPONSABILE
BINAGHI FRANCO**
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



PROVINCIA DI COMO
“PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE”
SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE

Ditta: TAFT S.p.A. con sede legale e impianto in Comune di Carbonate Via Buonarroti 7. Esito dell'istruttoria tecnica per modifica non sostanziale e aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al P.D. 53/A/ECO del 21/09/2012 e s.m.i., ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

(VEDASI RELAZIONE INTERNA)

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ECOLOGIA E AMBIENTE**
(Dott. Franco Binaghi)

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i



IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA ED AMBIENTE

Ditta: TAFT S.p.A. con sede legale e impianto in Comune di Carbonate Via Buonarroti 7. Esito dell'istruttoria tecnica per modifica non sostanziale e aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al P.D. 53/A/ECO del 21/09/2012 e s.m.i., ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

VISTI:

- il D.lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i.;
- la L.R. 12 dicembre 2003 n° 26 e s.m.i.;
- la L.R. 11 dicembre 2006 n° 24 e s.m.i.;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
- la D.G.R. 4626 del 28 dicembre 2012;
- la D.G.R. 2970 del 2 febbraio 2012;
- la D.G.R. 3934 del 6 agosto 2012;
- la D.G.R. 3780 del 18 luglio 2012;
- il D.M. 24 aprile 2008;
- la Legge 15 maggio 1997 n° 127;
- la Legge 7 agosto 1990 n° 241;

RAMMENTATO che le Province risultano titolari delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale sulla base di quanto disposto dalla L.R. 11 dicembre 2006 n° 24 e s.m.i., con esclusione delle autorizzazioni relative alle attività di competenza regionale ai sensi della medesima legge;

PRESO ATTO che, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il SUAP è l'unica amministrazione titolata al rilascio di autorizzazioni a conclusione di qualsiasi procedimento che abbia ad oggetto l'esercizio di attività produttive, ivi comprese le autorizzazioni integrate ambientali;

RICHIAMATO il P.D. n. 53/A/ECO del 21/09/2012 del Dirigente del Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Como, di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata a TAFT Spa con sede legale e impianto a Carbonate in via Buonarroti 7, e le successive modifiche;

ATTESO che il SUAP di Carbonate, con nota prot. n. 34224 del 06/12/2016, ha trasmesso la comunicazione di modifica non sostanziale dell'A.I.A. presentata dalla ditta TAFT Spa per la sostituzione di due impianti termici ad uso produttivo con un nuovo generatore;

PRESO ATTO, inoltre, dei contenuti della relazione finale del controllo ordinario condotto da ARPA, ai sensi dell'art.29-decies del D.Lgs 152/06 e s.m.i., presso l'impianto di cui trattasi, trasmessa con nota prot. n.51789 del 06/04/2016;

CONSIDERATO che nella suddetta relazione tecnica, a seguito di quanto riscontrato in sede di sopralluogo, ARPA propone di aggiornare alcune parti dell'allegato tecnico al provvedimento di AIA sopra richiamato;

PRESO ATTO delle dichiarazioni trasmesse dall'Azienda in esame con nota del 01/06/2016 in merito ai valori di portata dei generatori di calore e alle proposte formulate da ARPA in sede di visita ispettiva;

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica da parte dei competenti uffici del Settore Ecologia ed Ambiente, precisando che:

- le modifiche richieste dal Gestore sono da considerarsi non sostanziali in base ai criteri di cui all'art.5 comma 1 lettera l) del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e della DGR 2970 del 2 febbraio 2012;
- L'istruttoria tecnica si è conclusa con valutazione favorevole, ferme restando le prescrizioni riportate nell'allegato tecnico sopra richiamato;



- Le condizioni di esercizio dell'impianto e le prescrizioni relative all'autorizzazione integrata ambientale sono riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento e che sostituisce, nelle parti modificate, l'allegato tecnico al PD n.53/A/ECO del 21/09/2012 e s.m.i.;
- Vengono accolte le proposte di aggiornamento formulate da ARPA a seguito del controllo ordinario svolto presso l'impianto, con l'eccezione di quelle relative all'inserimento nel piano di monitoraggio delle emissioni E1-E2-E3-E9 per i seguenti motivi:
 - a) Non emergono al riguardo adeguate motivazioni tecniche e giuridiche che giustifichino appesantimenti procedurali in capo all'azienda;
 - b) L'esonero dei punti emissivi E1-E2-E3-E9 dal monitoraggio è stato ampiamente discusso in sede di rinnovo dell'AIA nel 2012, per cui ARPA ha svolto l'istruttoria tecnica, ed è coerente con la normativa regionale di riferimento per le lavorazioni tessili (DGR n. 3780 del 18/07/2012);
 - c) Viene comunque esplicitamente prescritta l'interruzione del funzionamento della rameuse M2 in caso di guasto ad un banco di celle ionizzanti dell'elettrofiltro;
- Ai sensi dell'art.29-octies comma 3 del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs 46/2014, il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:
 - a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
 - b) quando sono trascorsi 12 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.

E' fatta salva comunque la possibilità da parte dell'Autorità competente di disporre il riesame nei casi previsti dall'art.29-octies comma 4 del D.Lgs 152/06

RITENUTO pertanto, a conclusione dell'istruttoria tecnica, di procedere alla trasmissione dell'esito della medesima al SUAP di Carbonate, per l'adozione dei provvedimenti di competenza ai sensi del D.P.R. 160/2010;

VISTO infine l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000: "Testo unico leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DETERMINA

1. di approvare l'allegato A al presente provvedimento quale esito dell'istruttoria per la modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale della ditta TAFT Spa con sede legale e impianto in Comune di Carbonate via Buonarroti 7;
2. di mantenere inalterate tutte le condizioni e prescrizioni indicate nel PD n.53/A/ECO del 21/09/2012 e s.m.i., che si intendono qui integralmente richiamate qualora non espressamente variate nel presente atto;
3. di stabilire, ai sensi del comma 5 dell'art. 29-octies del D.lgs.152/06, come modificato dal D.Lgs 46/2014, che la domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata entro 10 anni dal rilascio dell'AIA o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione oppure entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività IPPC principale.
4. di fare salve eventuali ulteriori concessioni, autorizzazioni, prescrizioni e/o disposizioni di altri Enti ed Organi di controllo per quanto di rispettiva competenza, in particolare in materia igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, sicurezza e tutela nell'ambito dei luoghi di lavoro.



DISPONE

5. Di far salve eventuali competenze autorizzative e concessorie spettanti ad altri soggetti pubblici in ordine alla realizzazione delle opere in progetto.
6. La notifica del presente atto al SUAP di Carbonate ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.
7. La messa a disposizione del pubblico del presente provvedimento presso i competenti uffici provinciali e comunali.

DÀ ATTO

che ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ECOLOGIA E AMBIENTE**
(Dott. Franco Binaghi)

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i

**Allegato A**

Ditta: TAFT SPA
Sede legale e impianto: Comune di Carbonate, via Buonarroti 7

1 Modifiche all'allegato tecnico dell'Autorizzazione integrata ambientale di cui al P.D. n.53/A/ECO del 21/09/2012 e s.m.i..

1.1 Viene inserito il seguente paragrafo.

A.0 Descrizione delle modifiche

Le modifiche progettate dall'Azienda e oggetto del presente atto sono le seguenti:

1. Dismissione di n. 2 generatori di vapore (sigla macchina M80 e M82) e installazione di un nuovo generatore (sigla macchina M90) con PTN pari a 4.185 kW. La modifica comporta la realizzazione di un nuovo punto di emissione in atmosfera (E25) e la dismissione delle emissioni E10 ed E12.

1.2 Il paragrafo "B.3.2 Consumi energetici" è sostituito dal seguente.

B. QUADRO PRODUTTIVO – IMPIANTISTICO**B.3. Consumi idrici ed energetici****B.3.2. Consumi energetici**

La configurazione attuale prevede l'utilizzo quasi totalitario delle caldaie a produzione diretta di vapore (M80 e M82), mentre la caldaia ad olio diatermico (M81) è lasciata di riserva per eventuali emergenze. L'azienda ha valutato l'opportunità di procedere alla sostituzione di entrambi i generatori di vapore M80 e M82 con una nuova unità che, in considerazione della potenza termica nominale, consentirà di soddisfare le richieste di energia termica derivanti dai cicli produttivi svolti. Il nuovo generatore (M90) sarà collocato nel medesimo locale (centrale termica 1) attualmente occupato dalle due unità da dismettere. Il nuovo generatore di vapore sarà utilizzato per soddisfare tutte le esigenze di energia termica derivanti dai cicli produttivi svolti, mentre la caldaia ad olio diatermico (M81) verrà mantenuta di riserva per eventuali emergenze.

Sono inoltre presenti n.7 caldaie a metano per riscaldamento ambienti.

Nella tabella che segue è riportato l'elenco delle caldaie nell'intero stabilimento post-modifica (in grigio sono evidenziate le caldaie utilizzate per uso produttivo):

Tabella VI-B: Caratteristiche impianti produzione vapore/calore

Sigla	Sigla Emissione	Descrizione	Costruttore	Modello	Anno inst.	Tipo macchina	Impiego	Fluido termovettore	Potenza impianto KW
M81	E11	Produzione energia termica	SIAT ITALIA	Tipo indiretto vapore	1995	Caldaia metano olio diatermico	Impianti produttivi	Olio diatermico	3.500
M83	E14	Produzione energia termica	FAST	FG290	2001	Caldaia metano	Riscaldamento ambienti	Aria calda	322
M84	E15	Produzione energia termica	FAST	FG290	2001	Caldaia metano	Riscaldamento ambienti	Aria calda	225
M85	E17	Produzione energia termica	FAST	FG290	2001	Caldaia metano	Riscaldamento ambienti	Aria calda	161



Sigla	Sigla Emissione	Descrizione	Costruttore	Modello	Anno inst.	Tipo macchina	Impiego	Fluido termovettore	Potenza impianto KW
M86	E21	Produzione energia termica	BAXI	Power HT-A 1.430	2016	Caldaia metano	Riscaldamento ambienti	Acqua calda	402
M87	E20	Produzione energia termica	BERETTA	Exclusive Turbo Esi 20	1997	Caldaia metano	Riscaldamento ambienti	Acqua calda	35
M88	E19	Produzione energia termica	CALLYOPE	CTFS24	2015	Caldaia metano	Riscaldamento ambienti	Acqua calda	24
M89	E13	Produzione energia termica	BERETTA	Mynute Boiler 28BSI	2011	Caldaia metano	Riscaldamento ambienti	Acqua calda	30,2
M90	E25	Produzione energia termica	MINGAZZINI	PB 60 EU	2017	Caldaia metano	Impianti produttivi	Vapore	4.185

Sono inoltre presenti alcuni sistemi per il recupero dell'acqua calda sia tramite il raffreddamento dei fumi di una rameuse, sia tramite lo scambio di calore delle acque di alimentazione con lo scarico dei bagni di tintura ad alta temperatura.

Di seguito si riportano le tabelle relative ai consumi energetici aggiornate all'anno 2015:

Consumi di energia elettrica [kwh]			
Impianto o linea di produzione	2013	2014	2015
Intero complesso	2.611.902	2.606.313	2.538.676

Consumo energetico specifico [kwh/kg]			
Impianto o linea di produzione	2013	2014	2015
Intero complesso	1,558	1,525	1,465

Consumo di metano per produzione energia termica [m ³ /anno]			
Impianto o linea di produzione	2013	2014	2015
Intero complesso	1.098.910	1.078.658	1.042.580

Consumo di metano specifico [m ³ /t prodotto finito]			
Impianto o linea di produzione	2013	2014	2015
Intero complesso	0,656	0,631	0,602

1.3 Al paragrafo "B.4 Cicli produttivi" la tabella VII-B con l'elenco delle apparecchiature presenti presso lo stabilimento TAFT1 è aggiornata a seguito delle modifiche intercorse successivamente al rinnovo dell'AIA.



Tabella VII-B: Apparecchiature di processo TAFT1

APPARECCHIATURE DI PROCESSO				
POSIZIONE	LINEA PRODUZIONE	MACCHINA	EMISSIONE	
M40	FINISSAGGIO E TERMOFISSAGGIO	Essicatore in largo MCS	E01 - E02	
M02		RAMEUSE2 Babcock		
M03		RAMEUSE3 Babcock Star	E03	
M04	TINTORIA	SILURO 1		
M05		SILURO 2		
M06		SILURO 3		
M07		SILURO 4		
M08		SILURO 5		
M09		SILURO 6		
M10		SILURO 7		
M11		JIGGER		
M12		QUICKER		
M13		JIGGER		
M14		MULTIFLOW		
M15		Linea 1° spazzolatura, bruciapelo, 2° spazzolatura		E6, E07, E08
M16		MINI-JET		
M17		JIGGER BASSO		
M18	FINITURA TESSUTI	IMBARCHETTATURA		
M19		TAGLIO SPLITZ	E23	
M20		APRICORDA		
M21		PALLETIZZATRICE		
M22		CALANDRA		
M23		CALANDRA PICCOLA		
M24		AIRO (centrifuga ad aria)		
M39		Essicatoio Flainox	E24	
M25	CONTROLLO PRODUZIONE	SPECOLA	E09	
M26		SPECOLA		
M27		SPECOLA		
M28	IMBALLATRICE PALLET			
M29	CARICO E SCARICO MOVIMENTAZIONE	CARRO-PONTE		
M30		CARRO-PONTE TINTORIA		
M31		CARRO-PONTE TINTORIA		
M32, M33		PIATTAFORME ELEVAT.		
M34		CARRO-PONTE		
M35		PEDANA DI CARICO		
M36		CARRO-PONTE CARICO SCARICO		
M37	PREPARAZIONE COLORI	MISCELATORE	E4	
M38		BILANCINA MANUALE COLORE	E5	

1.4 Al paragrafo “C.1 Emissioni in atmosfera e sistemi di contenimento” le tabelle I-C e II-C, che riportano rispettivamente l'elenco delle emissioni significative e scarsamente rilevanti, sono aggiornate a seguito delle modifiche intercorse successivamente al rinnovo dell'AIA.



Tabella I-C: Emissioni in atmosfera

Emissione	Provenienza		Tipologia inquinante	T (°C)	Sistemi di abbattimento	Altezza camino (m)	Sezione camino (m ²)
	Sigla	Descrizione					
E1- E2	M2	Termofinissaggio Rameuse 2	Formaldeide COVNM Polveri e nebbie oleose	35	Elettrofiltro a secco	10	0,78
E3	M3	Termofinissaggio Rameuse 3	Formaldeide COVNM Polveri e nebbie oleose	40	Ciclone a umido + elettrofiltro a secco		
E4	M37	Dissoluzione coloranti	Polveri	30	Nessuno	∞	∞
E5	M38	Bilancia pesatura coloranti	Polveri	30	Nessuno	∞	∞
E6	M15	Spazzolatrice bruciapelo	Polveri	30	Filtri a maniche	8	0,157
E7		Bruciapelo	Polveri	89	Scrubber	8	0,157
E8		Spazzolatrice bruciapelo	Polveri	28	Scrubber	8	0,157
E9	M25 M26 M27	Specole	COV	33	Nessuno	10	0,126
E11	M81	Caldaia uso produttivo di riserva	NO _x CO	179	Nessuno	10	0,197
E25	M90	Caldaia uso produttivo	NO _x CO	/	Nessuno	10	0,237

Tabella II-C: Emissioni scarsamente rilevanti ai sensi dell'art.272 c.1 del D.Lgs 152/06 e smi o non soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (impianti termici civili).

Sigla dell'emissione in atmosfera	Apparecchiatura/Macchinario	Sigla del macchinario di provenienza	Portata massima Nm ³ /h
E13	Caldaia a metano per riscaldamento	M89	35
E14	Caldaia a metano per riscaldamento	M83	355
E15	Caldaia a metano per riscaldamento	M84	250
E16	Impianto climatizzazione uffici Taft 1	---	---
E17	Caldaia a metano per riscaldamento	M85	180
E18	Torrini di aerazione	----	---
E19	Caldaia a metano per riscaldamento	M88	40
E20	Caldaia a metano per riscaldamento	M87	40
E21	Caldaia a metano per riscaldamento	M86	690
E22	Arrotolatrici	M50-56	5.000
E23	Taglio splitz	M19	700
E24	Essiccatoio Flainox	M39	6.000



1.5 A parziale rettifica di quanto riportato al paragrafo “C.3 Emissioni sonore e sistemi di contenimento” si precisa che l’Azienda, in base a quanto stabilito dal D.M. 11 Dicembre 1996, è da considerarsi a ciclo NON continuo (le lavorazioni si svolgono 5 giorni/settimana per circa 220 giorni/anno dalle ore 6.00 alle ore 22.00).

1.6 Il paragrafo “E.1 Aria” è sostituito dal seguente.

E.1. Aria

E.1.1. Valori limite di emissione

Nella tabella sottostante si riportano i valori limite per le emissioni in atmosfera.

Tabella I-E: Emissioni in atmosfera

EMISSIONE	Provenienza		PORTATA di progetto [Nm ³ /h]	DURATA EMISSIONE [h/giorno]	INQUINANTI	VALORE LIMITE [mg/Nm ³]
	Sigla	Descrizione				
E1 (*) E2 (*)	M2	Termofinissaggio Rameuse 2	13.500 13.500	16	Formaldeide COVNM Polveri e nebbie oleose	5 20 20
E3 (*)	M3	Termofinissaggio Rameuse 3	22.200	16	Formaldeide COVNM Polveri e nebbie oleose	5 20 20
E4	M37	Dissoluzione coloranti	1.200	n.d.	Nessun limite	
E5	M38	Bilancia pesatura coloranti	600	n.d.	Nessun limite	
E6	M15	Spazzolatrice bruciapelo	350	6	Polveri totali	10
E7	M15	Bruciapelo	6.500	6	Polveri totali	10
E8	M15	Spazzolatrice bruciapelo	5.500	6	Polveri totali	10
E9	M25 M26 M27	Specole	5000	Saltuaria	COV	20 (*)
E11	M81	Caldaia uso produttivo di riserva	5.800	24	CO	100
					NOx	150
E25	M90	Caldaia uso produttivo	6.600	24	CO	100
					NOx	150

(*) I limiti per le lavorazioni in rameuse si ritengono rispettati in considerazione dei presidi depurativi installati.

(**) Il limite si applica solo in caso di utilizzo di solvente > 100 kg/anno.

Il mancato rispetto dei valori limite sopra riportati e/o la presenza di fenomeni di molestia olfattiva comportano l’installazione di un idoneo impianto di abbattimento/contenimento delle emissioni.



E.1.2. Requisiti e modalità per il controllo

1. Gli inquinanti ed i parametri, le metodiche di campionamento e di analisi, le frequenze ed i punti di campionamento devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio e controllo.
2. I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella domanda di autorizzazione.
3. I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni.
4. L'accesso ai punti di prelievo deve essere garantito in ogni momento e deve possedere i requisiti di sicurezza previsti dalle normative vigenti.
5. I risultati delle analisi eseguite alle emissioni devono riportare i seguenti dati:
 - a. Concentrazione degli inquinanti espressa in mg/Nm³;
 - b. Portata dell'aeriforme espressa in Nm³/h;
 - c. Il dato di portata deve essere inteso in condizioni normali (273,15 ° K e 101,323 kPa);
 - d. Temperatura dell'aeriforme espressa in °C;
 - e. Ove non indicato diversamente, il tenore dell'ossigeno di riferimento è quello derivante dal processo.
 - f. Se nell'effluente gassoso, il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, la concentrazione delle emissioni deve essere calcolata mediante la seguente formula:

$$E = \frac{21 - O}{21 - O_m} \times E_m$$

Dove:

E = Concentrazione da confrontare con il limite di legge;

E_m = Concentrazione misurata;

O_m = Tenore di ossigeno misurato;

O = Tenore di ossigeno di riferimento.

6. I valori limite per gli impianti di produzione di energia devono essere riferiti ad un tenore di ossigeno libero nell'effluente gassoso pari al 3% in volume.
7. Il punto di emissione E11 è esonerato dai controlli analitici considerato che trattasi di generatore di calore di riserva. Per tale generatore di calore dovrà essere predisposto un registro per l'annotazione di tempi e modalità di utilizzo. Qualora le ore di funzionamento dovessero essere superiori a 500 ore/anno, non sussisteranno più le condizioni di utilizzo come riserva e pertanto dovranno essere rispettati i valori limite all'emissione e le prescrizioni previste nell'allegato alla D.G.R. n. 3934/2012.

E.1.3. Prescrizioni impiantistiche

1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili (come definite al punto e dell'art. 270 del Dlgs 152/06) dovranno essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro. Qualora un dato punto di emissione sia individuato come "non tecnicamente convogliabile" fornire motivazioni tecniche mediante apposita relazione.
2. Devono essere evitate emissioni diffuse e fuggitive, sia attraverso il mantenimento in condizioni di perfetta efficienza dei sistemi di captazione delle emissioni, sia attraverso il mantenimento strutturale degli edifici che non devono permettere vie di fuga delle emissioni stesse.
3. Per il contenimento delle emissioni diffuse generate dalla movimentazione, dal trattamento e dallo stoccaggio delle materie prime e dei rifiuti polverosi devono essere praticate operazioni programmate di umidificazione e pulizia dei piazzali.



4. Gli interventi di controllo e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati al monitoraggio dei parametri significativi dal punto di vista ambientale dovranno essere eseguiti secondo quanto riportato nel piano di monitoraggio.

In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno quindicinale;
- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
- controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria, da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;

Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Nel caso in cui si rilevi per una o più apparecchiature, connesse o indipendenti, un aumento della frequenza degli eventi anomali, le tempistiche di manutenzione e la gestione degli eventi dovranno essere riviste in accordo con A.R.P.A. territorialmente competente.

5. Gli impianti di abbattimento esistenti, conformi alle specifiche di cui alla DGR 13943/2003, potranno continuare ad essere utilizzati fino alla loro sostituzione. Le caratteristiche degli impianti di abbattimento di cui si rendesse necessaria la modifica e/o l'installazione ex novo, dovranno essere coerenti con i criteri e le indicazioni di cui alla D.G.R. n. 3552 del 30 maggio 2012 ed eventuali successive modifiche o integrazioni. A tale scopo dovrà essere tenuta disponibile la documentazione tecnica che ne attesti la conformità. Si sottolinea che non è sottoposta a preventiva comunicazione l'installazione di impianti di abbattimento durante la fase di messa a regime.
6. La ditta, ai sensi del comma 3 della D.G.R. n. 3934/2012, dovrà adeguare il proprio impianto di produzione di energia (M81) a quanto stabilito nell'allegato alla D.G.R. stessa **entro il 31 dicembre 2019**. I nuovi impianti termici installati dopo il 14/2/2013 dovranno essere conformi ai disposti della DGR n.3934 del 6/08/2012.

E.1.4. Prescrizioni generali

1. Gli effluenti gassosi non devono essere diluiti più di quanto sia inevitabile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio secondo quanto stabilito dal comma 13 dell'art. 271 del Dlgs 152/06, in caso di ulteriore diluizione dell'emissione le concentrazioni misurate le stesse dovranno essere corrette secondo la formula riportata nel comma prima citato.
2. Gli impianti di abbattimento funzionanti secondo un ciclo ad umido che comporta lo scarico, anche parziale, continuo o discontinuo delle sostanze derivanti dal processo adottato, sono consentiti solo se lo scarico liquido, convogliato e trattato in un impianto di depurazione, risponde alle norme vigenti" (art. 3, c. 4, d.p.r. 322/71);
3. Tutti i condotti di adduzione e di scarico che convogliano gas, fumo e polveri, devono essere provvisti ciascuno di fori di campionamento dal diametro di 100 mm. In presenza di presidi depurativi, le bocchette di ispezione devono essere previste a monte ed a valle degli stessi.



Tali fori, devono essere allineati sull'asse del condotto e muniti di relativa chiusura metallica. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con l'ARPA competente per territorio.

4. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento e, laddove l'Azienda lo ritenga opportuno, a monte degli stessi, al fine di accertarne l'efficienza. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN ISO 16911-1 2013 e successive, integrazioni e modificazioni. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, il Gestore potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.
 - Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte del Gestore dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, un'adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
5. In ogni caso, qualora:
 - non esistano impianti di abbattimento di riserva;
 - si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali;

il Gestore dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico a essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune e al Dipartimento A.R.P.A. competenti per territorio. Gli impianti potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza dei sistemi di abbattimento a loro collegati.

Per le emissioni E1-E2, tenuto conto che l'elettrofiltro è dotato di n.2 banchi di celle ionizzanti (numero di campi inferiori a quelli raccomandati dalla DGR 3780/2012), in caso di guasto ad un banco di celle ionizzanti dovrà essere interrotto il funzionamento della rameuse.

6. In accordo con il comma 14 dell'art. 271 del Dlgs 152/06 i limiti alle emissioni si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto con esclusione dei periodi di avvio, arresto e guasti.
7. I sistemi di aspirazione e abbattimento devono sempre essere tenuti in funzione quando sono in corso le attività da essi presidiate.

IN CASO DI ATTIVAZIONE DI NUOVI PUNTI DI EMISSIONE O MODIFICA DI QUELLI ESISTENTI:

8. Il Gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti nuovi, od oggetto di modifica, deve darne comunicazione in via telematica e firmata digitalmente al SUAP (per il successivo inoltra a Provincia, Comune e Arpa competenti per territorio).
9. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.
Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato, il Gestore dovrà presentare direttamente alla Provincia una richiesta nella quale dovranno essere:
 - descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga;
 - indicato il nuovo termine per la messa a regime.



La proroga s'intende concessa qualora la Provincia di Como non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

10. Entro 20 giorni dalla data di messa a regime degli impianti nuovi, od oggetto di modifica, il Gestore è tenuto ad attuare un ciclo di verifiche in campo volte a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati e così permettere la determinazione della valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa.
 - Il ciclo di campionamenti dovrà essere inserito in un periodo di marcia controllata degli impianti non inferiore a 10 giorni e così da permetterne l'esecuzione secondo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, così da sviluppare una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti e consenta di cogliere l'obiettivo di descrivere il ciclo produttivo in essere dai punti di vista concorrenti dell'esercizio degli impianti e delle emissioni generate;
 - gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 2 mesi dalla data di messa a regime degli impianti, in via telematica e firmati digitalmente, al SUAP (per il successivo inoltrare a Provincia, Comune e Arpa competenti per territorio) ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate, evidenziando se durante la messa a regime dell'impianto sia stata necessaria l'installazione di un sistema di abbattimento per il rispetto dei limiti, nonché le strategie di rilevazione effettivamente adottate.
11. Le verifiche successive devono essere eseguite con la frequenza prevista dal Piano di Monitoraggio a partire dalla data di messa a regime degli impianti;

1.7 Al paragrafo “E.2.4 *Prescrizioni generali*” è aggiunta la seguente prescrizione:

4. **Entro 12 mesi** dalla notifica del presente provvedimento da parte del SUAP, dovrà essere trasmessa alla Provincia di Como e all'Ufficio d'Ambito una relazione finalizzata a valutare la necessità o meno di mantenere le deroghe ai limiti di Tab. 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – seconda colonna – previste dalla Tabella II-E. Tale relazione dovrà comprendere:
 - valutazione dettagliata della tipologia di inquinanti (sostanze pericolose o meno) scaricate dall'insediamento, quantitativi relativi in termini di flussi di massa e volumi;
 - analisi costi benefici sugli interventi di natura gestionale e/o impiantistica che l'azienda dovrebbe realizzare per garantire il rispetto dei limiti allo scarico in fognatura fissati dal D.Lgs. 152/06 - Tab. 3 dell'Allegato 5 alla parte terza;
 - copia dei referti analitici e dei relativi verbali di campionamento attestanti le analisi effettuate, riferiti almeno all'ultimo anno.

1.8 Il paragrafo “F.3.3 *Risorsa energetica*” del piano di monitoraggio è sostituito dal seguente.

F. PIANO DI MONITORAGGIO

F.3.3 Risorsa energetica

La tabella V-F riassume il monitoraggio relativo ai consumi energetici per il riscaldamento dell'ambiente e per fini tecnologici:

**Tabella V-F/a: Consumo metano**

Fonte energetica	Tipo di utilizzo	Frequenza di rilevamento	Consumo annuo totale (m ³ /anno)	Consumo annuo specifico (m ³ /t di prodotto finito)
gas metano	X	annuale	X	X

Tabella V-F/b: Consumi energetici

Impianto o linea di produzione	Frequenza di rilevamento	Consumo annuo energia elettrica (kWh)	Consumo energetico specifico (kWh /t di prodotto finito)
Intero complesso	annuale	X	X

1.9 Il paragrafo “F.3.4 Aria” del piano di monitoraggio è sostituito dal seguente.

F.3.4. Aria

La seguente tabella individua per ciascun punto di emissione, in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo utilizzato:

Tabella VI-F: Inquinanti monitorati

	E6 E7 E8	E9	E11(***) E25	Frequenza di controllo	Metodi (*)
COV (**)		√		annuale	UNI EN 12619
Polveri	√				UNI EN 13284-1(manuale)
CO			√		UNI 9968
NO _x			√		UNI 10878

(*) Qualora i metodi analitici e di campionamento impiegati siano diversi dai metodi previsti dall'autorità competente di cui all'allegata tabella o non siano stati indicati, il metodo prescelto deve rispondere ai principi stabiliti dalla norma UNI17025 indipendentemente dal fatto che il Laboratorio che effettua l'analisi sia già effettivamente accreditato secondo la predetta norma per tale metodo.

(**) Monitoraggio da eseguire solo in caso di utilizzo di solvente > 100 kg/anno.

(***) Monitoraggio da eseguire qualora le ore di funzionamento dovessero essere > 500 ore/anno.

1.10 Al paragrafo “F.3.5 Acqua” del piano di monitoraggio è apportata la seguente modifica:

Nella Tabella VII-F Inquinanti monitorati la voce “sostanze oleose” è sostituita con “grassi e olii animali/vegetali”.

G. PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO

TITOLO	ALLEGATA A	SIGLA	DATA	AGGIORNAMENTO
Reti smaltimento acque reflue	Istanza di modifica di cui a nota SUAP prot. n. 962 del 17/02/2016	Tavola n. 1	Ottobre 1997	Febbraio 2016
Punti di emissione in atmosfera	Istanza di modifica di cui a nota SUAP prot. n. 34224 del 06/12/2016	Tavola n. 2	Ottobre 1997	Novembre 2016